

Civile Ord. Sez. L Num. 29528 Anno 2022

Presidente: BERRINO UMBERTO

Relatore: CAVALLARO LUIGI

Data pubblicazione: 11/10/2022

ORDINANZA

sul ricorso 25381-2016 proposto da:

LONGO AGOSTINO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI COLUCCIA;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

2022

910

CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1323/2016 della CORTE
D'APPELLO di LECCE, depositata il 24/06/2016 R.G.N.
222/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere Dott. LUIGI
CAVALLARO.



RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 24.6.2016, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado che, per quanto qui rileva, aveva rigettato la domanda di Agostino Longo volta ad ottenere la restituzione dei contributi versati in proprio e quale datore di lavoro di taluni lavoratori poi ritenuti dipendenti di altro soggetto giuridico (Cinque Stelle s.r.l.), nell'ambito di una vicenda di interposizione fittizia di manodopera verificatasi tra il 1992 e il 1998;

che avverso tale pronuncia Agostino Longo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che l'INPS ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2033 c.c. e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per avere la Corte di merito ritenuto che non sussistessero in specie i presupposti dell'indebito oggettivo, pur essendo stato accertato dall'INPS che egli non aveva legittimazione a versare i contributi per sé e i suoi presunti dipendenti, in quanto piuttosto anch'egli lavoratore subordinato alle dipendenze di Cinque Stelle s.r.l.;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2036 c.c. e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte territoriale ritenuto non scusabile l'errore in cui egli era incorso nel versare i contributi senza motivare l'affermazione circa la sua consapevolezza della fittizietà della vicenda interpositoria;



che i due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati, essendosi i giudici di merito uniformati al consolidato principio di diritto secondo cui, in tema di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, pur non essendo configurabile una concorrente obbligazione del datore di lavoro apparente con riferimento ai contributi dovuti agli enti previdenziali, rimane tuttavia salva l'incidenza satisfattiva, ai sensi dell'art. 1180 comma 1° c.c., dei pagamenti eventualmente eseguiti dal datore di lavoro fittizio, che non possono pertanto reputarsi oggettivamente indebiti ex art. 2033 c.c. ma vanno piuttosto ricondotti alla fattispecie del pagamento del debito altrui ex art. 2036 c.c., fermo restando che, essendo il datore di lavoro fittizio corresponsabile della violazione dell'art. 1, l. n. 1369/1960, deve essere esclusa la scusabilità dell'errore sull'identità dell'effettivo debitore, con conseguente irripetibilità della somma eventualmente versata a titolo di contributi (così Cass. n. 23844 del 2011 e, più di recente, Cass. nn. 17516 del 2015 e 19030 del 2017);

che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente INPS, che seguono la soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'INPS, che si liquidano in € 6.200,00, di cui € 6.000,00

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'L' or similar character.



per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

} Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 23.3.2022.